



ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEL GEOLOGO

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI *E IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA*

Claudio PANICCIA
geologo libero professionista

Venerdì 9 novembre 2018
Sala Valdese – Roma, Via Marianna Dionigi, 59



LA NORMATIVA

L. 03 FEBBRAIO 1963, N° 112

Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo

D.P.R. 18 NOVEMBRE 1965 N°1403

Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo

L. 25 LUGLIO 1966 N° 616

Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n° 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo



segue Normativa

- D.P.R. 03 NOVEMBRE 1982 N° 981** **Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione del geologo**
- D.P.R. 17 APRILE 1985, N° 399** **Integrazioni al D.P.R. 3 novembre 1982, n. 981, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di geologo**
- L. 12 NOVEMBRE 1990, N° 339** **Decentramento dell'Ordine Nazionale dei geologi**



segue Normativa

DECRETO 12 APRILE 1991

Istituzione dei Consigli degli Ordini Regionali dei geologi

NORME DEONTOLOGICHE

**riguardanti l'esercizio della professione di Geologo in Italia.
(approvate dal CNG con Del. N. 65 del 24 marzo 2010)**

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO



Il Procedimento Disciplinare

Come visto la Legge che regola il Procedimento disciplinare è la **Legge 25 luglio 1966 n° 616**.

Art. 14 - Sanzioni disciplinari

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a secondo della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) **censura**;
- 2) **sospensione** dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 3) **radiazione**.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine. In queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.



Il Procedimento Disciplinare

La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato:

può, a domanda, essere di nuovo iscritto

- a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e dell'articolo 16 della presente legge.



Il Procedimento Disciplinare

Art. 15 - *Procedimento disciplinare*

Il [*Consiglio Nazionale*] inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

In caso di irreperibilità le notificazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede dei [*Consiglio Nazionale*].



I Ricorsi

L'articolo 5 della Legge 12 novembre 1990, n. 339 prevede che il Consiglio Nazionale decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali in materia disciplinare.

L'articolo 6 della Legge 12 novembre 1990, n. 339 prevede che le decisioni del Consiglio Regionale in materia disciplinare sono impugnabili dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede l'ordine, con ricorso al Consiglio Nazionale nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione o comunicazione. Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

Il ricorso al Consiglio Nazionale ha effetto sospensivo.



I Ricorsi

Le decisioni del Consiglio Nazionale pronunciate sui ricorsi possono essere impugnate, anche per il merito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione o dalla proclamazione, dagli interessati e dal Procuratore della Repubblica competente per territorio davanti al **Tribunale** nel cui circondario ha sede l'ordine che ha emesso la decisione impugnata. La decisione del Tribunale può essere impugnata davanti alla **Corte d'Appello**, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, dall'interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Avverso la decisione della Corte d'Appello è proponibile ricorso per **Cassazione** dall'interessato o dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione.



Il Consiglio di Disciplina

I CdD sono previsti nel **Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138** che all'articolo 3, comma 5, lett. f), detta:

*"Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, **diversi** da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente."*



Il Consiglio di Disciplina

Si deve aspettare il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137** che all'art. 8 dice:

"Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.



I procedimenti nel triennio 2014-2017

L'attività del CdD del Lazio è iniziata nell'anno 2014. Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2017 sono stati trattati i seguenti casi:

A) 137 segnalazioni di inadempienza all'APC, di cui:

94 convocati tramite PEC

43 convocati con raccomandata AR

L'esame dei vari casi ha prodotto questi risultati:

4 sono risultati in **regola**

4 si sono **cancellati** dall'Albo

51 hanno presentato richiesta di **deroga**

14 hanno avuto una lettera di «**censura**»

7 sono stati sanzionati con **7** giorni di **sospensione**

6 sono stati sanzionati con **15** giorni di **sospensione**

37 sono stati sanzionati con **30** giorni di **sospensione**

14 sono stati sanzionati con **60** giorni di **sospensione**



I procedimenti nel triennio 2014-2017

B) 16 segnalazioni di presunte irregolarità deontologiche, di cui:

10 casi di denuncia tra iscritti

6 casi di denuncia di un Ente verso un iscritto

Le 10 segnalazioni presentate da un iscritto si sono concluse così:

- 3 non si è riscontrata **alcuna inadempienza**
- 4 è stato aperto il procedimento ma dopo l'ascolto delle parti e l'esame degli atti si è deliberato il **non luogo a procedere**
- 2 si è irrogata la pena di **7** giorni di **sospensione**
- 1 il procedimento è in corso perché il denunciante non si è ancora presentato per dare chiarimenti sui fatti

Le 6 segnalazioni presentate da un Ente si sono concluse così:

- 2 hanno **regolarizzato** la posizione
- 2 si sono **cancellati** dall'Albo
- 1 è stato **sospeso** per **1 anno**
- 1 è stato **radiato**



A) 90 segnalazioni di inadempienza all'APC, di cui:

L'esame dei vari casi ha prodotto questi risultati:

- 20 hanno presentato gli attestati e sono risultati in **regola**
- 1 si è **cancellato** dall'Albo
- 50 hanno presentato richiesta di **deroga**
- 2 esonerati per motivi di **salute**
- 3 hanno avuto una lettera di «**censura**»
- 2 sono stati sanzionati con **7** giorni di **sospensione**
- 2 sono stati sanzionati con **15** giorni di **sospensione**
- 3 sono stati sanzionati con **30** giorni di **sospensione**
- 7 sono stati sanzionati con **60** giorni di **sospensione**



I procedimenti nel 2018

B) 9 segnalazioni di presunte irregolarità deontologiche, di cui:

4 casi di denuncia tra iscritti

1 caso di denuncia verso iscritto di altro ordine

2 casi di denuncia di un Ente verso un iscritto

2 casi di denuncia di non iscritto verso un iscritto

Le 4 segnalazioni presentate da un iscritto sono così divise:

2 è stato aperto il procedimento ma dopo l'ascolto delle parti e l'esame degli atti si è deliberato il **non luogo a procedere**

2 due sono ancora in **corso**

La segnalazione verso un iscritto di altro ordine è stata **rinviata** al Presidente dell'OGL per i provvedimenti del caso

Le 2 segnalazioni presentate da Enti sono ancora in **corso**

Le 2 segnalazioni presentate da non iscritti sono


1 in **corso**

1 **chiuso**



Statistiche procedimenti per inadempienti APC

2014-2017



■ in regola

■ cancellato


■ deroga

■ censura

■ 7 giorni

■ 15 giorni

2018



■ 30 giorni

■ 60 giorni

■ motivi di salute